



IL RETTORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” che, in considerazione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo del virus, assume ulteriori provvedimenti restrittivi in diversi ambiti;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;

VISTO il Decreto-legge del 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTI tutti gli atti e i provvedimenti adottati dall’Ateneo sia durante la fase di *lockdown*, sia durante le fasi 2 e 3, come pubblicati sul sito web dell’Ateneo alla sezione “Coronavirus: misure urgenti per la comunità universitaria”;

Visto il DPCM 3 Novembre 2020, che assume provvedimenti molto restrittivi su diversi ambiti in considerazione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo del virus.

Preso atto che con tale DPCM sono individuate le Regioni che si collocano su una fascia di massima gravità alto rischio (fascia 4 - zone rosse), per le quali – se previste dal Ministero della salute e dalle Regioni stesse - si applicano misure limitative alla circolazione delle persone tra comuni, salvo casi particolari, e si preclude per ragioni di sicurezza e prevenzione dei rischi per la salute la possibilità di didattica in presenza;

Preso atto che con decreto del Ministro per la salute del 3 Novembre 2020 la Regione Lombardia è stata inserita nella fascia ad alto rischio (fascia 4 denominata “zona rossa”)

Valutato in ogni caso quanto previsto per le Regioni ad alto rischio dall’art. 3 punto g) del DPCM 3 Novembre nella parte in cui prevede quanto segue: “è sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle università....., fermo restando il proseguimento di tali attività a distanza; i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curricolari,



eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato Universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.....”

Tenuto conto che il nuovo DPCM produce i suoi effetti fino al 3 Dicembre prossimo, fatta salva ulteriore proroga che sarà decisa eventualmente dal Governo

Vista la posizione espressa dalla CRUL – Conferenza dei Rettori Universitari Lombardi in data 5 Novembre

DECRETA

di dare piena attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza pubblica previste in via emergenziale dall'art.3 comma 4 lettera i) del DPCM 3 novembre 2020 secondo cui *“i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione delle gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”*.

D'intesa con il Direttore Generale, vengono nello specifico assunti i seguenti provvedimenti:

Art. 1 – Apertura sedi

L'Ateneo rimane aperto fino al 3 dicembre 2020 secondo le modalità previste dal DPCM 3 novembre 2020. In alcune strutture l'accesso potrà essere limitato o precluso sulla base della ricognizione delle attività dichiarate “essenziali” e delle effettive presenze.

Gli edifici aperti e con accesso limitato saranno in ogni caso presidiati da personale di custodia. Le giornate e gli orari in cui le strutture dell'Ateneo saranno accessibili sono i seguenti:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- nelle giornate di sabato, fino al 3 dicembre, è prevista la chiusura totale.

Art. 2 – Attività didattiche nelle aule multimediali dell'Ateneo

Il personale docente che intenda fruire delle aule multimediali disponibili - per lo svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni o degli esami di profitto – deve prendere contatti con la sede competente dei Servizi logistici (Area centro o Città Studi), onde verificare preventivamente la disponibilità dell'aula e consentire alla struttura competente l'attivazione dei servizi connessi, compresi i servizi di assistenza e sanificazione. I docenti che intendano usufruire per tale attività dei locali dipartimentali devono chiedere preventivamente l'autorizzazione al Responsabile di struttura.

Art. 3 – Attività nei laboratori didattici e di ricerca

Sono da considerate essenziali – e potranno quindi essere svolte in presenza, se autorizzate dal Responsabile di struttura - tutte le attività che richiedano necessariamente l'utilizzo di laboratori didattici e di ricerca.



Le attività di laboratorio - didattiche e di ricerca – incluse quelle finalizzate alla preparazione delle tesi di laurea e di dottorato, oltre ai tirocini interni a strutture universitarie, potranno svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e di tutela della salute che sono stati opportunamente divulgati dall'Amministrazione e che risultano pubblicati sul sito web d'Ateneo alla sezione Emergenza coronavirus.

Ai laboratori, didattici e di ricerca, potranno quindi accedere i seguenti soggetti: docenti, dottorandi, assegnisti, tirocinanti, personale tecnico e studenti.

I soggetti interessati – dopo aver preso preliminarmente visione del contenuto del decreto sui servizi essenziali, indifferibili ed urgenti – saranno tenuti a compilare il modulo di autocertificazione reperibile sul sito web del Ministero dell'Interno e reso disponibile anche sul sito web Unimi, nella sezione dedicata all'emergenza coronavirus.

Il modulo dovrà essere sottoscritto dal Responsabile della struttura e/o dal Responsabile di laboratorio, i quali saranno tenuti a verificare che trattasi di attività indispensabili, indifferibili e/o urgenti, la cui mancata esecuzione pregiudicherebbe il raggiungimento degli obiettivi didattici e/o di ricerca prefissati oppure, nel caso degli studenti, recherebbe grave nocumento al completamento del percorso formativo, nei tempi stabiliti.

Art. 4 – Altre attività essenziali

Sono da considerarsi essenziali tutte le attività clinico-assistenziali e gestionali del Centro Veterinario di Lodi. Analogamente, sono essenziali tutte le attività che comportino l'utilizzo di stabulari, l'alimentazione e la cura del benessere degli animali, la manutenzione e cura di piantagioni e/o coltivazioni.

La tenuta di apparecchiature scientifiche - finalizzata a garantirne il regolare funzionamento – è considerata attività essenziale solo se finalizzata a non pregiudicare il risultato delle ricerche in atto. Tale condizione deve essere verificata e certificata dal Responsabile di struttura.

Art. 5 – Svolgimento dell'attività lavorativa del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario

Lo svolgimento delle prestazioni lavorative "ordinarie" – **dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020** – avverrà in modalità agile dal proprio domicilio per tutto il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, come da apposita determina del Direttore Generale, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili da rendere in presenza, dettagliatamente citate nella determina direttoriale del 5 Novembre 2020, da intendersi parte integrante del presente decreto.

Art. 6 – Vigilanza e controlli

Il Responsabile di struttura è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle regole di sicurezza vigenti ed a segnalare eventuali violazioni.

Art. 7 – Efficacia delle disposizioni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia **fino al 3 dicembre 2020** e potranno essere prorogate con analogo provvedimento, qualora le disposizioni normative nazionali attualmente vigenti dovessero essere temporalmente estese.

Milano, 5 novembre 2020

IL RETTORE

Elio Franzini